

**REGOLAMENTO (CE) N. 1844/2004 DELLA COMMISSIONE****del 22 ottobre 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura<sup>(4)</sup> concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il

2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/2004 (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 3).

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— dal 1° ottobre al 31 maggio	596 477
78.0020			— dal 1° giugno al 30 settembre	552 167
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— dal 1° maggio al 31 ottobre	39 640
78.0075			— dal 1° novembre al 30 aprile	30 932
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— dal 1° novembre al 30 giugno	2 071
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— dal 1° gennaio al 31 dicembre	18 056
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— dal 1° dicembre al 31 maggio	620 166
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— dal 1° novembre a fine febbraio	88 174
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— dal 1° novembre a fine febbraio	94 302
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— dal 1° giugno al 31 dicembre	342 761
78.0160			— dal 1° gennaio al 31 maggio	12 938
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— dal 21 luglio al 20 novembre	227 815
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— dal 1° gennaio al 31 agosto	730 623
78.0180			— dal 1° settembre al 31 dicembre	32 246
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— dal 1° gennaio al 30 aprile	257 158
78.0235			— dal 1° luglio al 31 dicembre	27 497
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— dal 1° giugno al 31 luglio	4 123
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— dal 21 maggio al 10 agosto	32 863
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— dall'11 giugno al 30 settembre	6 808
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— dall'11 giugno al 30 settembre	51 276*